



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
36<sup>a</sup> Seduta  
Venerdì 12 maggio 2017

Deliberazione n. 212 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Interpretazione autentica del comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24.

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 18, astenuti 6 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 17 maggio 2017



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 212 del 12 maggio 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 1 TER

DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE

8 LUGLIO 2002, N. 24

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 maggio 2017

Reggio Calabria, 17 maggio 2017

IL PRESIDENTE

(Nicola Irto)



RELAZIONE

L'articolo 12, comma 1 ter, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, dispone testualmente:

«1 ter. L'ARCEA svolge, in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1 bis, tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche e successive all'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della spesa.»

Essendo insorte incertezze interpretative in ordine al perimetro di applicazione di siffatta disposizione, si rende necessario dettare una norma di interpretazione autentica della medesima, al fine di assegnare alla stessa un significato univoco (riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario) con la finalità di individuare l'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore, a tutela della certezza del diritto, principio di preminente interesse costituzionale.

In ragione di quanto testé illustrato la suestesa proposta di legge esprime chiaramente che i limiti derivanti da disposizioni di leggi regionali in materia di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali non si applicano all'ARCEA limitatamente alle attività di ispezione e controllo propedeutiche e successive alle erogazioni degli aiuti comunitari, nazionali e regionali, che la medesima Agenzia svolge in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1 bis del medesimo articolo 12. Restano comunque fermi i vincoli complessivi di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia, già previsti dalla norma oggetto di interpretazione autentica.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in questione contempla solo modifiche ordinarie e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale, anche in relazione al fatto che restano comunque fermi i vincoli complessivi di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia.

Non essendo previsti oneri finanziari non è, pertanto, necessario indicare la copertura finanziaria.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 17 maggio 2017



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 1

(Interpretazione autentica comma 1 ter, art. 12  
l.r. 24/2002)

1. Il comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n.24, concernente "Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002)", introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9), si interpreta nel senso che i limiti derivanti da disposizioni di legge regionale in materia di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali non si applicano all' Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) limitatamente alle attività ivi previste.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).